Comune di Siurgus Donigala

Provincia Sud Sardegna
Via Kennedy 1 – 09040 Siurgus Donigala

Codice Fiscale ***80014110920***	Telefono ***070 989736***	*P.E.C.* ***protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it***
Partita IVA ***01430500924***	Fax ***070 989111***	*Sito Web* ***www.comune.siurgusdonigala.ca.i***

Prot. n.

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art. 11 Annualità 2020 – mensilità gennaio – aprile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la propria determinazione n. 78/219 del 30/04/2020

VISTA la legge 09.12.1998 n. 431, art. 11;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 20/1 del 17 aprile 2020;

VISTI i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2019 allegati alla suddetta delibera della G.R. n. 20/1 del 17 aprile 2020;

VISTA la nota prot. n. 11924 del 21.04.2020 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale;

VISTA la determinazione n. 593 protocollo 11278 del 21/04/2020 del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica con la quale è stato approvato il bando per l'annualità 2020 mensilità gennaio – aprile 2020;

RENDE NOTO

Art. 1
Oggetto – Finalità

E' indetto concorso pubblico destinato al pagamento di contributi per far fronte ai canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico per l'anno 2020 mensilità gennaio – aprile.

L'intervento è mirato al sostegno dell'accesso delle abitazioni in locazione per le famiglie in disagiate condizioni economiche.

Art. 2
Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;

- sussistere al momento della presentazione della domanda;

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo famigliare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo famigliare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 3
Requisiti economici per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

a. Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74, fatto salvo l'incremento percentuale di cui all'art. 4;

b. Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00, fatto salvo l'incremento percentuale di cui all'art. 4.

Art. 4
Determinazione della misura del contributo

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo può essere superiore ai limiti di cui all'articolo 2) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il contributo di cui alla legge n. 431/1998 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza") nel limiti dell'importo del canone sostenuto.

Art. 5
Individuazione dei destinatari dei contributi

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'art. 3.

ART. 6
Presentazione domande

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire la domanda compilata in carta libera secondolo schema allegato al presente bando (Allegato A), indirizzata al Comune di Siurgus Donigala – Ufficio Servizio Sociale – a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r., consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo e inviata tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it entro e non oltre il giorno **10/06/2020.**

Art. 7
Documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatta eccezione per la seguente documentazione che dovrà essere allegata in copia:

- contratto di locazione dell'immobile da cui si rilevi la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale;
- Attestazione ISEE 2020 (redditi 2019);

Art. 8
Formazione della graduatoria

Istruttoria delle domande e graduatoria provvisoria:

Il Responsabile del procedimento, istruisce le domande dei concorrenti verificandone completezza e regolarità. Procede quindi alla definizione della graduatoria provvisoria nella quale saranno indicati gli ammessi e i non ammessi al contributo. Tale graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Siurgus Donigala per 5 giorni consecutivi.

Ricorsi e graduatoria definitiva:

Entro il termine fissato per la pubblicazione della graduatoria è possibile la presentazione dei ricorsi. Il responsabile del procedimento valuta le istanze e comunica ai ricorrenti l'esito. Procede poi alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi titolo, che sarà approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, e effettua la quantificazione del fabbisogno comunale da inviare alla Regione Sardegna entro il **30 GIUGNO 2020.**

Art. 9
Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione e all'accredito a favore del Comune di Siurgus Donigala del relativo finanziamento regionale.

Art. 10
Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 221/99, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste anche dalla normativa citata, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base dell'attestazione non veritiera.

In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate rispetto a: situazione familiare, residenza, reddito complessivo potendo verificare i dati acquisiti con quelli presenti presso gli uffici competenti.

L'Amministrazione si riserva di agire per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (ex art. 4, comma 7 del D.Lgs. 109/98).

Art. 11
Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alla L. 431/98, al Decreto Ministeriale LL.PP. del 07.06.99, alle circolari, alla Delibera della Giunta Regionale n. 20/1 del 17 aprile 2020; alla determinazione n. 593 protocollo 11278 del 21/04/2020 del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica con la quale è stato approvato il bando per l'annualità 2020 mensilità gennaio – aprile 2020;

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio del Servizio Amministrativo dal Lunedì al Venerdì.

Siurgus Donigala, 30/04/2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonello Perra